

Tribunale di Roma, Sentenza n. 4314/2024 del 08-03-2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Così composto:

dott.ssa X
dott.ssa X
dott.ssa X relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44199 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

X (C.F. X), nato a X il X, rappresentato e difeso dall'Avv. X giusta procura speciale in atti; -
ricorrente

E

X (C.F. X), nata a X il X, rappresentata e difesa dall'Avv. X giusta procura speciale in atti;
- resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero;

OGGETTO: scioglimento del matrimonio;

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, X della X

- premesso che in data X contraeva in X matrimonio civile con X (atto n. X, P. 1, serie 04, anno 2011); che dall'unione nascevano i figli X (n. il X) ed X (n. il X); che il matrimonio entrava in crisi e i coniugi di comune accordo decidevano di addivenire alla loro separazione personale, come da accordo di separazione ex art. 6, comma 2, seconda parte, L. n. 162/14, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data X dalla X della Repubblica presso l'intestato Tribunale, in forza del quale i coniugi vivevano separati, i figli erano affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre con ampio diritto di visita paterno, la casa coniugale era assegnata alla madre e il padre si obbligava al mantenimento dei figli con un assegno mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun minore), oltre al 75% delle spese straordinarie come dettagliate nell'accordo - chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, non essendo mai ripresa la convivenza né ricostituita la comunione materiale e spirituale; di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza presso di sé nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà sita in X n. 51 e permanenza dei minori - durante il periodo scolastico - secondo lo schema "6 pernotti consecutivi con la madre e 8 pernotti consecutivi con il padre" e, in via subordinata, a settimane alternate secondo lo schema "7 pernotti consecutivi con ciascun genitore" e

- durante le vacanze - secondo la regola dell'alternanza nelle modalità meglio descritte nel ricorso; di disporre in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale sita in X n. 51; di prevedere il mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza, ovvero, in via subordinata e ferma l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, di determinare in euro 500,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei figli minori, con spese straordinarie di cui al X del 2014 al 50% (fatta eccezione per le spese relative alla retta del X frequentata dai minori, sostenute dai nonni paterni e materni).

Al riguardo, deduceva: che la madre non aveva mai rispettato la previsione degli 8 pernotti consecutivi di cui all'accordo di negoziazione, in quanto i minori erano soliti dormire nel week end presso i nonni (materni o paterni) e, di fatto, erano solamente 6 i pernotti dei bambini con la madre; che ella, subito dopo la separazione, aveva instaurato una convivenza more uxorio nella casa coniugale ed aveva intensificato la propria attività lavorativa di medico odontoiatra e di collaborazione con un tour operator, traendo inoltre benefici economici dalla convivenza.

Si costituiva in giudizio X, la quale contestava la fondatezza e l'ammissibilità delle avverse domande e, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva di disporre che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento; di confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in X n. 51; di rimodulare il diritto di visita paterno secondo lo schema "week end alternati dal venerdì al lunedì mattina e tutte le settimane un pomeriggio con pernotto" e vacanze secondo la regola dell'alternanza nelle modalità meglio descritte nella comparsa; di rideterminare l'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 1.600,00 mensili per entrambi i figli minori, fermo il riparto delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive a carico del padre per il 75% e della madre per il restante 25%.

Al riguardo, deduceva l'inadeguatezza del regime di collocamento e frequentazione come concordato nell'accordo di negoziazione assistita, l'insufficienza dell'assegno di mantenimento considerate sia le aumentate esigenze dei figli sia la posizione economico reddituale del padre complessivamente intesa, nonché l'insussistenza di una convivenza more uxorio con il suo attuale compagno nella casa coniugale.

All'udienza presidenziale del 19.11.2019, comparivano personalmente le parti ed il X f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22.11.2019 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti - segnatamente:

confermava le condizioni separative disponendo un approfondimento istruttorio mediante X attese le reciproche deduzioni di incapacità genitoriale e le richieste di modifica del regime di collocamento e frequentazione dei figli minori - e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 24.06.2020, fissando l'udienza del 08.01.2020 per il giuramento del X.

In data X, veniva depositato l'elaborato peritale del CTU nominato, dott. Bencivenga; all'esito dell'udienza del 30.09.2020, con ordinanza del 19.10.2020 il giudice istruttore confermava l'assetto vigente di affidamento, collocamento e frequentazione ordinaria dei figli e modificava parzialmente i provvedimenti relativi alla X frequentazione straordinaria dei figli per le vacanze estive e invernali; sollecitava le parti a fornire al minore X uno spazio individuale di tipo psicoterapeutico; assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., onerandole a depositare unitamente alla seconda memoria istruttoria documentazione fiscale (modello 730, CUD e buste paga) a decorrere dagli ultimi tre anni antecedenti all'iscrizione della causa a ruolo, oltre che bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno antecedente all'iscrizione della causa a ruolo, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 31.03.2021.

All'esito dell'udienza del 31.03.2021, con ordinanza del 07.05.2021 il giudice istruttore ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi richiesti dal ricorrente limitatamente al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., fino alle parole "separazione consensuale dell'11.7.2017", ammetteva altresì l'interrogatorio formale richiesto dalla resistente limitatamente ai capitoli B), C), E), F), G), H) e I), della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e la prova

per testi richiesta dalla stessa resistente sui capitoli G), H) e I) della richiamata memoria istruttoria, nonché la prova contraria richiesta dalle parti sui medesimi capitoli di prova diretta; rigettava la richiesta di emissione di nuovo ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. come richiesto dalla resistente e di indagini di X volte a ricostruire l'esatta consistenza patrimoniale del ricorrente; mandava alle parti di chiarire lo stato del percorso psicoterapeutico individuale già sollecitato quanto al minore X e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.04.2022, con termine alle parti per il deposito della documentazione fiscale, bancaria ed economico reddituale aggiornata oltre che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Con ordinanza del 23.06.2021, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, senza i termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia.

Con sentenza non definitiva n. 12138/2021 pubbl. il X, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, con ordine all'X dello Stato civile del Comune di X di procedere all'annotazione della sentenza, e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento delle prove già ammesse.

Espletata la prova orale alle udienze del 07.09.2021, del 14.09.2021 e del 21.09.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza già calendarizzata del 13.04.2022.

In data X, la parte resistente proponeva ricorso ex art. 709ter c.p.c. chiedendo di "1) adottare i provvedimenti necessari per autorizzare il percorso psicologico più idoneo per il minore X (...); 2) autorizzare la vaccinazione anti X 19 per il minore X 3) autorizzare che la figlia minore X continui il suo percorso scolastico presso il X di X (...) e anche autorizzare il necessario approfondimento con indagini neuro-cognitive per la sindrome di X a tutt'oggi diagnosticata e le necessarie terapie ad essa correlate"; il giudice istruttore, assegnato al ricorrente congruo termine per il deposito telematico delle proprie controdeduzioni, fissava l'udienza del 23.02.2022 (poi differita al 06.04.2022) per la discussione sul ricorso.

All'esito, con decreto dell'08.04.2022, il giudice istruttore - premesso che alcune questioni oggetto del ricorso erano state medio tempore già risolte dalle parti, mentre oggetto di perdurante contrasto rimaneva il percorso di cura per la figlia X prospettato dalla madre, con rischio di paralisi decisionale - autorizzava il padre a decidere in via esclusiva nell'interesse della figlia in merito all'ulteriore spazio di approfondimento diagnostico presso X del X di X di via dei X a X e all'inizio del percorso di psicoterapia individuale per la ragazza; ammoniva i genitori ad abbassare il livello di conflittualità, fatta salva la valutazione del Collegio in merito al pieno esercizio della loro genitorialità, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.04.2022 (poi differita al 25.01.2023).

All'udienza del 25.01.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta del 24.01.2024 (parte ricorrente) e del 19.01.2023 (parte resistente).

Con ordinanza del 06.10.2023, il Collegio, rilevata la persistenza di un contrasto genitoriale su questioni di particolare importanza attinenti alla salute dei figli minori, con ricadute - secondo il padre - sulla tenuta del regime di frequentazione, che - secondo la madre - è da sempre poco funzionale al superiore interesse dei minori, e ritenuta la necessità, in considerazione di quanto dedotto dalle parti anche nelle memorie conclusionali, di procedere all'audizione dei figli minori, fissava l'udienza collegiale del 17.11.2023 per la comparizione personale delle parti e per l'audizione dei minori con l'ausilio di uno psicologo dello X e X. All'esito, il Collegio riservava i provvedimenti e con ordinanza del 30.11.2023 tratteneva la causa in decisione senza termini, avendo le parti già precisato le conclusioni ed usufruito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle domande accessorie, nella specie sull'affidamento e collocamento dei figli minori, sull'assegnazione della ex casa coniugale e sull'assegno di mantenimento per i figli, nonché sulle ulteriori domande.

Preliminarmente, quanto alla documentazione depositata dal ricorrente con le note del 20.12.2022 e del 24.01.2023, premesso che il codice di rito non prevede l'istituto dello stralcio ma solamente quello dell'utilizzabilità degli atti, i documenti allegati alle predette note - seppur irritualmente, vista l'assenza di autorizzazione - possono essere acquisiti perché relativi a circostanze sopravvenute sulle quali le parti hanno ampiamente controdedotto negli scritti conclusionali, in disparte il diverso profilo della loro rilevanza di cui innanzi si dirà; analogamente vale per i depositi in replica - del pari irrituali in quanto non autorizzati - della parte resistente in data X, ad eccezione della documentazione formatasi in data antecedente che, in quanto tale, non è utilizzabile, come meglio si specificherà nel prosieguo.

Ancora, va confermata l'ordinanza istruttoria del 07.05.2021, attesa l'inammissibilità e superfluità delle richieste istruttorie non ammesse; è parimenti superflua la richiesta di interrogatorio formale avanzata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni sulla circostanza ivi indicata, alla luce delle reciproche richieste e del compendio probatorio complessivamente considerato.

Affidamento, collocamento, frequentazione X

Le parti sono genitori di due figli: X (n. il X) ed X (n. l'11.03.2012).

Nell'accordo di negoziazione assistita del 2017 le parti hanno concordato l'affidamento condiviso dei due figli, il loro collocamento con la madre presso la casa coniugale sita in X n. 51 e la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore secondo un calendario che vede alternarsi 8 pernotti consecutivi dalla madre e 6 pernotti consecutivi dal padre. Nel presente giudizio di divorzio, il padre ha chiesto l'ampliamento del numero dei pernotti presso di sé e la madre, all'opposto, ha insistito nella richiesta di una sensibile riduzione dei pernotti paterni, proponendo un regime di frequentazione ben più restrittivo (fine settimana alternati e un pomeriggio infrasettimanale) rispetto a quello in uso sin dall'epoca della separazione.

Orbene, il contrasto delle parti non verte sul regime di affidamento, che entrambi i genitori hanno chiesto permanga condiviso, ma riguarda il collocamento dei figli minori e il regime di frequentazione.

Il procedimento è stato ampiamente istruito con CTU disposta già dal X f.f. alla luce delle reciproche deduzioni di incapacità genitoriale e delle richieste di modifica del regime di collocamento e frequentazione; con successiva valutazione del centro di neuropsichiatria di X all'esito del ricorso ex art. 709-ter c.p.c. proposto dalla madre, nonché con audizione dei due figli minori disposta da questo Collegio con l'ordinanza del 06.10.2023.

La consulenza tecnica di ufficio (dr. X ha verificato quanto segue, sentite le parti e i figli minori.

Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà di lavoro, di relazione, di gestione dei figli e della successiva crisi dell'unione, hanno una narrazione diversa: "X inizio degli incontri emergeva da parte dei signori una mancanza di una "teoria" che potesse essere esplicativa delle motivazioni che hanno condotto alla crisi del matrimonio. La coppia difatti non ha mai avuto o trovato uno spazio per rinarrarsi e spiegarsi la fine del rapporto, forse (come vedremo) per una non abitudine alla condivisione di aspetti intimi di sé o per pensieri preconetti sull'altro che ha finito per bloccare loro la comunicazione (...). La crisi coniugale comincia ad "affacciarsi" con la nascita del secondo figlio X nel frattempo la coppia è incorsa in una serie di eventi che possono aver contribuito a tenerla unita: un aborto spontaneo prima della nascita della primogenita X (2008), poi altre due interruzioni sempre spontanee di gravidanza, il matrimonio del 2011. Nel 2012 nasce X. Da qui gradualmente la coppia inizia a perdersi. La signora comincerà ad essere più "dentro", meno interessata a riprendere e a reinvestire sull'attività lavorativa con usanze in linea con la cultura giapponese (allattamento prolungato, cosleeping) e, se vogliamo, in controtendenza con sua madre che, quando lei aveva quattro anni decise di partire dall'X per il X (seguendo il suo nuovo compagno, X e lasciandola a X con il padre). Il sig X verosimilmente più preoccupato nel mandare avanti il menage familiare (vuoi forse anche per proprie componenti ansiose), inizia a "spingere" di più nel lavoro con viaggi sia europei che internazionali ("spalmati": durante l'arco di un anno stava fuori anche fino a 4 mesi). Progressivamente il rapporto si deteriora: il signore comincia a provare un vissuto di "tradimento" rispetto a quello che era un "patto implicito" della loro unione, ovvero la condivisione; soffre che la signora non riprenda a lavorare - comincia a sovraccaricarsi e a sentirsi

solo. Quando torna a X, verosimilmente è teso, la signora inizia a non sentirsi riconosciuta nel lavoro che fa con i figli o su come sia in grado di mantenere i rapporti con tutta la famiglia allargata sia propria che del marito, famiglia composta da ben 8 nonni + una bisnonna (considerati i nonni dei bambini, materni e paterni sia biologici che acquisiti). Entrambi per motivi diversi si vivono in solitudine la distanza che cominciano ad avvertire: non sono abituati a comunicare, a partecipare vissuti intimi di sé: vuoi per un retaggio della signora propria della cultura pudica giapponese e per aspetti di sé maggiormente “congelati” connessi con la propria storia, vuoi per un assetto passivo/aggressivo del signore (che sfugge al suo controllo e inconsapevolmente agito) che lo porterebbe nei rapporti con l’altro ad accondiscendere per poi mutare punto di vista X provando insoddisfazione e rancore (con la moglie ad esempio non sarebbe stato d’accordo con l’usanza dell’allattamento prolungato; non avrebbe voluto che la signora smettesse di lavorare; avrebbe accettato una negoziazione, a suo dire, svantaggiosa, ecc). A “sancire” la rottura (anche se - come detto - già “nell’aria”) sarà la signora. Siamo nel 2016. Nel 2017 dopo un periodo da separati in casa i signori per mezzo di una negoziazione assistita arrivano a stipulare una separazione consensuale.” Il tema dell’assegnazione della casa coniugale è apparso sin da subito centrale nel giudizio di divorzio ed è stata occasione di amplificazione della conflittualità genitoriale, anche alla luce della nuova relazione della signora con l’attuale compagno e della di lui permanenza all’interno della casa familiare (stabilmente secondo il ricorrente; solo occasionalmente secondo la resistente): “X incontri è emersa una marcata rigidità nel voler trovare, pensare “soluzioni” o mediazioni al di là del tema meramente circoscritto della “casa”. Tema c’è da dire che ingombra molto lo spazio mentale delle parti fino ad arrivare ad essere colto e percepito dalla stessa figlia X (dal colloquio con la minore). Il tema casa, difatti, si è presentato spesso embricato con il tema frequentazione figli con una contaminazione di livelli: il signore afferma di aver accettato, suo malgrado, un accordo [negoziato assistito del 2017] “svantaggioso” (sotto il profilo concreto/economico) allo scopo di addivenire ad una frequentazione ampia con i figli. In sede peritale ha sostanzialmente ricalcato le richieste contenute nel suo X dapprima richiedendo una frequentazione maggioritaria [in 15 g., 8 notti lui, 6 la moglie] seguendo la linea che nei week end la moglie avrebbe sempre fatto pernottare i figli dai nonni, in un secondo momento, in una sorta di mediazione, richiedendo una frequentazione “assolutamente” paritaria e sostenendo tale istanza facendo appello ai valori di equità cui si sarebbe fondata la loro coppia (...); La signora con trasparenza esprime il suo timore di perdere la casa: ho molta paura di perdere la prevalenza con X ed X perché non è quello che vogliono i bambini, né io come madre. Ho preoccupazione per quanto riguarda la perdita della casa perché non posso permettermi un affitto (...). Il signore ha riferito in linea generale di essere appesantito dalla condizione economica per tutte le incombenze che in sede di negoziazione si è impegnato a sostenere e vorrebbe ora voler trovare margini per un diverso accordo. Rigida e a tratti indispettita si è mostrata la signora verosimilmente perché realmente preoccupata del tema abitativo (del resto il signore nei suoi atti ha molto battuto su questo punto) preoccupazione che sembrerebbe non lasciarle spazio (a prescindere anche dal tema abitativo e della frequentazione) per pensare a nuove formule di intesa. Nel rapporto con il X l’aspetto della ridotta flessibilità, insieme ad una certa difficoltà nel cogliere alcune sfumature, finiscono talvolta per penalizzarla finendo per instaurare - in una dinamica di reazioni/controreazioni - un circuito di incomprensioni o di risposte simmetriche (signore che nel lockdown trova un insegnante di inglese per X per delle lezioni suppletive, ma non fornisce il numero telefonico alla signora; oppure che nei week end di sua spettanza non accompagna X all’attività sportiva di X con tutto ciò che ne segue in termini di “clima” nella coppia genitoriale”).

Quanto al profilo di personalità delle parti, nella CTU si legge: “Non si evidenziano dalle osservazioni svolte indici di importante malessere tanto da entrare in un’area franca di psicopatologia.

Per quanto riguarda il sig. X potremmo dire che emergono dei tratti (che sfuggono al suo controllo e inconsapevolmente agiti) che ricordano uno stile passivo/aggressivo che lo porterebbe nei rapporti con l’altro ad accondiscendere per poi mutare provando insoddisfazione e rancore (...). E’ su questi mutamenti che (dai test) il suo stile di coping manca... di una maggiore definizione con il rischio che possa emergere un’incoerenza nel prendere le decisioni e nel risolvere i problemi. È possibile

che a volte affronti le situazioni attraverso il pensiero altre volte agendo; entrambi i modi è verosimile che funzionino ma è difficile capire se possa pensare sulle cose prima di agire o agisca immediatamente dove la riflessione è successiva all'azione, lasciando di conseguenza ipotizzare una certa imprevedibilità nei suoi comportamenti. Emerge nelle circostanze dove il pressing è maggiore o allorquando deve affrontare situazioni emotive spiacevoli il ricorso a una modalità intellettualizzante con un pensiero talvolta peculiare/insolito nel tentativo di sostenere le proprie argomentazioni che talvolta finiscono o per diventare eccessivamente teoriche "per massimi sistemi" o per dare l'impressione di essere un po' forzate "tirate" (si veda ad esempio il tema [in atti e ribadito in sede peritale] connesso alla frequentazione dei figli con i nonni, sia materni che paterni, nei week end di spettanza della signora. Per quanto concerne la signora X nonostante vi siano indicazioni che lasciano pensare che la signora sia capace, almeno potenzialmente, di avere una giusta reattività e prontezza a farsi coinvolgere in situazioni connotate X affettivamente, emergono in situazioni di stress o di alta risonanza emotiva aspetti di sé che nel rapporto con l'altro possono penalizzarla; aspetti verosimilmente connessi ad una storia biografica particolare, dove, per poterne uscire indenne, necessariamente ha dovuto "corazzarsi", sviluppando aspetti assertivi/decisionali e disponendosi nell'incontro con l'altro, in particolar modo nelle occasioni di divergenza, in maniera rigida a discapito della ricerca di "soluzioni" più mitigate o mediate. Il risultato potrebbe essere nell'interlocutore un senso di fatica nel poter portare avanti le proprie argomentazioni → X esperienze di mancato accudimento e riconoscimento affettivo possono giustificare l'attuale livello di egocentrismo e impegno nel dare un maggior valore a sé stessa, verosimilmente per compensare un Io fondamentalmente debole che ha bisogno di essere costantemente sostenuto. È probabile quindi, che nel relazionarsi col mondo si ponga nella posizione di chi si sente in diritto, nella ricerca di appagare un bisogno di affermazione, spia indiretta del nucleo di fragilità, qualora non riesca a ottenere ciò che ritenga le sia dovuto. In quest'ottica fallimenti e feedback negativi possono suscitare sdegno e reazioni di rammarico (pag 4 test)". Ancora, quanto alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia di origine e la capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli, si legge: "Non emergono importanti criticità, i minori frequentano ampiamente i genitori e le rispettive famiglie di origine. Dall'incontro con i minori non emergono difficoltà rispetto alle altre figure adulte familiari, né per quanto concerne i nonni, né rispetto al compagno della madre, sig. X che talvolta convive con loro. C'è da dire che la signora è particolarmente in grado di mantenere i rapporti con tutti gli elementi della famiglia allargata sia propria che del marito, famiglia composta da molteplici figure parentali considerando che i rispettivi genitori delle parti si sono separati per ricostituirsi una famiglia (i minori tra nonni biologici e acquisiti, possono godere di ben 8 figure) ... Ad una analisi sottile (X si evidenzia, fermo restando una sostanziale adeguatezza, rispetto la "X dei genitori nel rimanere periferici quando l'altro è attivo nel ruolo con i figli": ... Il padre assume la posizione periferica in modo ambivalente: pur non intervenendo verbalmente nello spazio madre-figli, di fatto il comportamento non verbale segnala, invece, una difficoltà a mantenere in modo pienamente appropriato il ruolo di osservatore. Infatti, per tutta la durata della parte il padre protende il busto verso il tavolo (pag 4/5) ... Per lui inoltre, si osserva una difficoltà a rivestire il ruolo di terzo nella relazione. In contraddizione con il comportamento verbale (che risulta appropriato) il canale non verbale, invece, diventa veicolo attraverso il quale il padre sembra interferire nell'interazione dei figli con la madre, infatti, tende a protendere il busto verso il tavolo. Questo comportamento paterno potrebbe avere a che fare con la dinamica del controllo oppure con un timore di esclusione dall'interazione (pag 8)". Quanto, poi, alla capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, si legge: "Dai test, in grado di intercettare aspetti più profondi altrimenti non immediatamente rilevabili, emergerebbe sia in X che in X una percezione dei genitori come "distanti" nel sapersi sintonizzare nei loro bisogni profondi. Senza togliere nulla alle capacità di accudimento di questi genitori, al loro impegno (...), è plausibile ipotizzare quanto l'elemento del contenzioso possa aver defocalizzato le parti dai figli, oltreché trovare una correlazione con alcuni tratti dei signori che - seppur con modalità differenti - sembrerebbero aver costruito e adottato, per proteggersi da vissuti di impotenza/sofferenza, strategie idonee a tenere lontane e distanti da sé quelle cariche emozionali a

valenza spiacevole.” Quanto alla qualità psicologica della relazione di ciascuno dei figli minori con le figure genitoriali, si legge: “...nell’osservare la relazione tra genitori e figli si rileva in linea generale un buon affiatamento”. X l’osservazione di gioco nel X sia dal gioco triadico che diadico emerge una buona capacità dei genitori di gestire il proprio ruolo di guida e di facilitazione, seppure con stili comportamentali ed emotivi differenti che se integrati rappresentano una risorsa per i minori. Il padre mostra uno stile interattivo caratterizzato da una tendenza a supervisionare le attività dei figli e a porsi in una posizione di osservatore fornendo loro suggerimenti più a livello verbale. La madre mostra uno stile interattivo attivo e propositivo coinvolgendosi con i figli anche dal punto di vista pratico e concreto, costruendo insieme a loro e parlando quindi ai figli oltre che con le parole anche con le azioni e i comportamenti. Per quanto riguarda i minori, X e X si relazionano adeguatamente e positivamente con entrambi i genitori accettandone la guida, negoziando proposte e iniziative e adattandosi ai differenti stili genitoriali. X appare più serena ad accettare il ruolo periferico della madre mentre mostra una maggiore difficoltà ad escludere il padre, ricercandolo spesso con lo sguardo anche quando si trova nel ruolo di osservatore. Probabilmente tale comportamento della minore X potrebbe veicolare un’attenzione nei confronti degli stati emotivi del padre ragione per la quale la ricerca del padre (attraverso lo sguardo) cela una tendenza a controllare le emozioni paterne. In altri termini, X pare mostrare una preoccupazione nel monitorare le variazioni del tono dell’umore e le tensioni/reazioni paterne (pag. 8 X). Qualche elemento in più, a corollario, lo offrono le risultanze dei test: X sembra più allineata con la figura materna, anche perché cerca ancora attenzioni e gratificazioni non proprio congrue con l’età, mentre vive il maschile e lo schieramento padre-X che emerge nella rappresentazione della famiglia, in modo un po’ più conflittuale (pag. 7). X [disegno della famiglia] → rappresenta in ordine X il papà, la mamma e infine sé stessa... “la più felice sono io perché mi sto divertendo, il meno felice è papà. Si vede dall’espressione, ha gli occhi arrabbiati ... La più buona è mamma perché ha la faccia serena” (pag 3). “Verosimile anche una maggiore identificazione della minore con la figura materna data l’identità di genere e la prossimità alla fascia evolutiva adolescenziale”. Quanto allo stato di benessere psicologico dei figli e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il loro sviluppo psicologico, si legge: “Non è tanto emerso un disconoscimento dell’altro come genitore; la conflittualità tuttavia travalica sul sistema filiale e viene avvertita dai minori ed è in questo senso, rispondendo al quesito, che si può parlare di comportamenti inappropriati. Non è un caso che nella quarta parte della prova X di sono evidenziate le maggiori difficoltà (...). In questa famiglia i genitori nella quarta parte del gioco, non riescono a garantire in modo costante una chiarezza di confini alternando momenti in cui interagiscono adeguatamente tra loro ad altri in cui coinvolgono i figli e in cui non riescono ad arginare le loro incursioni (pag. 8) I genitori dunque sembrano mostrare maggiori difficoltà nella quarta parte di gioco, dove non riescono a delimitare del tutto uno spazio esclusivamente genitoriale. Ora buona parte del conflitto tra le parti pare vertere sul fattore economico e sul tema casa e, pur se involontariamente, questo piano è stato veicolato ed è stato avvertito dai figli in particolare da X (colloquio con la minore). Al di là di argomentazioni del signore, anche vere, già riportate nel corso di questa stesura (come ad es. che la richiesta di un paritario sia coerente con quella che è stata la sua storia personale) non ci si può non porre una domanda → domanda posta anche in sede peritale alle parti come input per favorire una decontaminazione dei livelli “frequentazione figli” / “casa”; sfere che è bene rimangano disgiunte pena un’indiretta (ma inevitabilmente percepita) pressione sui minori: - al signore preme una frequentazione assolutamente paritaria con i figli perché ciò può essere un tramite per riottenere la casa? - la signora è contraria ad una frequentazione paritaria perché teme che con ciò possa perdere l’uso dell’abitazione coniugale? Su tali aspetti compito del CTU è stato limitarsi a sottolineare alle parti il rischio, in termini di messaggi impliciti, di come il tema della “frequentazione figli” non possa diventare un “passepartout” per riottenere o mantenere la casa. Già si è evidenziato, come X percepisca una tensione rispetto al tema abitativo e al tema economico. Sono aspetti che la minore avverte, verosimilmente non li ha chiari, come del resto non sono apparsi nemmeno tanto chiari alle parti nel coglierne i risvolti. Certo è che, in questo momento, il tema casa/economico, assorbe molto

le energie e le attenzioni dei genitori, contribuendo indirettamente al vissuto di solitudine della ragazza. Per una descrizione più esaustiva sullo stato dei minori e sul loro stato di benessere, si rimanda alla lettura del cap. 8 di questo elaborato peritale. Ci si limita qui a riportare nuovamente le conclusioni delle risultanze testologiche: [X → E' dotata di intelligenza vivace ed ha numerose risorse che fatica ad investire poiché più orientata a controllare emozioni e pulsioni, ma anche a negare le difficoltà, ostentando un benessere che di fatto non percepisce. X oscilla tra movimenti di tipo regressivo verso un'infanzia che le sembra più rassicurante ed un posizionamento adoltomorfo accanto ad un desiderio di evasione che si esasperano quando è in difficoltà. Tali dinamiche vanno oltre quelle prevedibili alle porte dell'adolescenza e comportano presenza di angosce. X ha buone capacità riflessive, ma anche un orientamento introversivo che non le consente di investire adeguatamente in ambito relazionale Le figure parentali non vengono percepite come adeguatamente rassicuranti, capaci di esserci nei bisogni essenziali, ma più distanti nel soddisfare quei bisogni di gratificazioni affettive e di rassicurazione di cui la minore sembra avere fortemente bisogno. X sembra più allineata con la figura materna ... La minore raramente esprime ciò che realmente sente cercando di non pesare sugli altri e di essere accettata proprio perché sorridente. Tale atteggiamento, tuttavia, tende a frustrare i bisogni più intimi e nel corso del tempo potrebbe dar luogo ad un'organizzazione di personalità del tipo "falso sé" [X → X è un bel ragazzino di otto anni che partecipa passivamente alla valutazione mostrando scarsa vitalità e inibizione.... X ideativa appare lenta, troppo conformista, povera di contenuti. X fatica ad elaborare le situazioni che si trova ad affrontare, le stesse emozioni vengono trattenute anche mediante pericolose modalità di tipo dissociativo. Il minore sta faticando a sviluppare un solido senso di sé. Sebbene percepisca due genitori capaci di accudimento, non riesce a vederli come validi punti di riferimento. Ciò gli rende difficile trovare un modello con il quale identificarsi. X evidenzia la presenza di frustrazioni affettive precoci che hanno minato la sua capacità di avere fiducia nell'altro e di investire nella relazione. Ciò comporta la negazione dei propri bisogni affettivi, ma anche la presenza di importanti vissuti di natura depressiva. X psicologico rilevato nel minore pone in luce una condizione di rischio evolutivo che qualora non affrontato in un contesto terapeutico, minaccia di concretizzarsi più avanti nel tempo quando si approssimerà la moratoria adolescenziale".

La consulenza tecnica svolta, le cui conclusioni sono ampiamente condivisibili in quanto fondate su accertamenti completi ed esaustivi, sorrette da argomentazioni logiche e coerenti oltre che congruamente motivate tenuto anche conto delle risposte date dal CTU alle note ed osservazioni di parte, ha concluso per l'affidamento condiviso dei figli, suggerendo alle parti di lavorare sulle reciproche incomprensioni e tensioni, molte delle quali amplificate dalla questione abitativa: "la coppia è dotata di buone potenzialità, i figli hanno un accesso ampio con entrambi i genitori e comunque, nella sostanza, un positivo reciproco rapporto con questi ultimi (...) Non ci sono stati i margini per una soluzione concordata del presente procedimento; le parti sono state di fatto molto incentrate sul tema abitativo, ognuno per le proprie motivazioni. Si segnala, solo come ulteriore spunto di riflessione e senza un intento sminuente le capacità della signora, una certa fatica da parte di quest'ultima (anche al di là dell'argomento casa e frequentazione) ad accedere ad un assetto più flessibile, vuoi per alcuni tratti di rigidità o per una difficoltà a compenetrarsi empaticamente con i vissuti del sig X"; quanto al collocamento, il CTU non ha ritenuto opportuno modificare la frequentazione ordinaria dei minori così come regolata dall'accordo di negoziazione assistita e ciò sia in considerazione dell'ampia frequentazione dei genitori (proporzione in due settimane di 8 pernotti con la madre e 6 pernotti con il padre) secondo un'abitudine consolidata sin dal 2017; sia perché il tema frequentazione è apparso essere "correlato/condizionato/inquinato" dal tema casa, con il rischio di acuire ulteriormente la conflittualità tra i genitori con una ricaduta negativa sui figli.

In corso di causa, la conflittualità fra le parti si è inasprita e diverse questioni oggetto di dissidio genitoriale sono state portate all'attenzione del Tribunale con il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. proposto dalla signora: in particolare, la madre chiedeva di essere autorizzata ad intraprendere un percorso di cura specifico per la sindrome di X per la figlia, deducendo che ad X è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico fenotipo clinico sindrome di X (autismo livello 1, cfr. documento centro Cuore Mente Lab); il padre, all'opposto, contestava la suddetta diagnosi ed

evidenziava che un successivo approfondimento (visita neuropsichiatrica infantile) eseguito presso una struttura altamente qualificata, la X di Via dei X I di X aveva escluso la prima diagnosi (cfr. certificato dr.ssa X del 08.02.2022; relazione del colloquio con i genitori del 24.03.2022); la madre, di contro, deduceva ulteriormente la mancanza di professionalità specifica del X di X per la diagnosi di sindrome di X per il fenotipo femminile ad alto funzionamento. Il contrasto tra le parti sulla diagnosi rendeva difficile concordare il percorso di cura logicamente successivo e il giudice istruttore, al fine di superare l'empasse decisionale, attribuiva al padre il compito, pur in assenza di accordo con la madre, di portare la figlia all'ulteriore spazio di approfondimento diagnostico presso X del X di Via dei X a X valorizzando la consolidata professionalità del predetto centro pubblico, nonché il fatto che dalla relazione del 24.03.2022 del Dipartimento di X e X mentale X in XX Day Hospital Adolescenti era possibile evincere una compromissione al piano della realtà della madre e che dalla CTU svolta emergeva, sempre con riferimento alla madre, una certa fatica ad accedere ad un assetto più flessibile; contestualmente il giudice istruttore ammoniva i genitori ad abbassare il livello di conflittualità, fatta salva la valutazione del Collegio in merito al pieno esercizio della loro genitorialità.

Successivamente al suddetto provvedimento, sono stati eseguiti sia l'approfondimento diagnostico, sia il percorso di psicoterapia della figlia X (cfr. allegati 1 e 2 nota deposito del ricorrente del 20.12.2022, della cui utilizzabilità e rilevanza il Collegio non dubita trattandosi di documentazione relativa agli esiti dell'approfondimento su X autorizzato dal giudice istruttore presso la struttura pubblica che ha redatto la relazione di cui all'allegato 1, nonché al percorso di psicoterapia di cui all'allegato 2 suggerito proprio all'esito del predetto approfondimento): in particolare, la relazione dell'X universitaria X I (DAI di neuroscienze salute mentale) ha confermato il giudizio clinico già espresso, escludendo la diagnosi di X per la ragazza (nella relazione clinica del 22.09.2022 della predetta X si legge "X la paziente giunge presso il nostro X con la richiesta di una second opinion in merito a una diagnosi di "disturbo dello spettro dell'autismo", effettuata in altra sede clinica. È stato programmato un percorso di valutazione psicodiagnostica, in regime di X iniziato in data X ; X cognitiva - X per la diagnosi dei X dello X punteggio totale complessivo è inferiore al cut-off per fare diagnosi di X dell'autismo; X psicodiagnostica "emergono tratti relativi personalità ossessivo-compulsiva" - dal test somministrato al padre non emergono punteggi clinicamente significativi; - dal test somministrato alla madre emergono punteggi clinici per X.

CONCLUSIONI

X d'ansia generalizzata, X episodio singolo in remissione completa; INDICAZIONI: Si invia al X di X di competenza territoriale per la presa in carico. È indicato al momento attuale una psicoterapia individuale per la ragazza, orientata al trattamento dell'ansia e al sostegno dell'iniziativa sociale." (cfr. allegato 1 nota deposito del ricorrente del 20.12.2022). Quanto al percorso di psicoterapia, la relazione in atti ne ha attestato il beneficio per la ragazza (cfr. allegato 2 nota deposito del ricorrente del 20.12.2022).

Anche in seguito al prescritto percorso di approfondimento, che ha escluso la diagnosi di X per X la resistente ha portato avanti la tesi della neurodiversità della figlia, esternando la convinzione che anche l'altro figlio possa avere un disturbo autistico, di cui ella stessa - secondo la di lei prospettiva - sarebbe affetta.

La pervicace convinzione materna ben si ricava dall'esame della documentazione depositata dal padre (cfr. allegati 4,5,6,7,13,14,15 nota deposito del ricorrente del 20.12.2022: documentazione che, seppur irritualmente prodotta, è utilizzabile in quanto sopravvenuta in corso di causa, oltre che rilevante, atteso che dalla stessa si trae la conferma del convincimento materno della neurodiversità della figlia; irrilevante è, invece, la documentazione di cui agli allegati 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16 della suddetta nota del X ricorrente in quanto avente ad oggetto circostanze non utili ai fini della decisione) ed è espressamente sostenuta negli scritti difensivi della madre sulla scorta dei documenti dalla medesima depositati (cfr. allegati 1-9 nota deposito della resistente del 19.01.2023, alcuni dei quali, peraltro, inutilizzabili perché antecedenti all'approfondimento disposto dal Tribunale nell'aprile 2022 e, comunque, tutti irrilevanti ai fini del decidere, trattandosi - quanto alla questione dell'X - di documentazione medica in parte relativa alla resistente e, per ciò che attiene

alla minore, datata e non idonea a superare le risultanze più recenti di struttura pubblica qualificata e - quanto alle altre questioni - aventi ad oggetto aspetti superflui ed ultranei). Di contro, il padre ha contestato la ricostruzione materna, richiamando al riguardo gli esiti degli approfondimenti eseguiti sulla figlia che hanno sconfessato il disturbo, e ha rappresentato le conseguenze negative sull'equilibrio e sulla serenità di X dovute alle insistenze della madre sull'argomento.

I minori sono stati successivamente sentiti dal Tribunale, con l'ausilio della psicologa dello X e X entrambi sono apparsi sereni, hanno dimostrato di sapersi relazionare e di essere ben inseriti nel gruppo dei pari; vanno bene a scuola, fanno attività extrascolastiche e non manifestano alcuna difficoltà relazionale; X ha uno specifico progetto per il futuro per quanto attiene al suo percorso formativo e una vita sociale ricca di impegni ed attività. Entrambi hanno confermato di alternarsi presso i due genitori secondo quanto concordato nell'accordo di negoziazione assistita (6 pernotti dal padre e 8 dalla madre), hanno descritto il loro positivo rapporto con entrambi i genitori e con i rispettivi compagni e hanno rappresentato che l'implementazione della frequentazione nel senso richiesto dal padre non è particolarmente difforme rispetto al calendario già in uso (X "Da papà ci andiamo più o meno per lo stesso tempo, solo un po' di meno rispetto a mamma, poco di meno ... Va bene passare ugual tempo sia con mamma sia con papà, non cambierebbe molto rispetto a quanto già facciamo"; X "X contento di passare lo stesso tempo con mamma e con papà, 7 giorni e 7 giorni, non cambia molto rispetto ad ora"). Quanto alla specifica questione dell'autismo, X senza imbarazzo e con serenità e sorriso sul volto, ha dichiarato: "In preadolescenza ero un po' chiusa, ho cercato on line ed è uscita questa parola X, ne ho parlato con mia madre ma lei l'ha presa molto seriamente, troppo seriamente, e quindi è iniziata la storia della diagnosi. Ma adesso sto benissimo. Andavo in psicoterapia, poi ho smesso anche per ragioni di tempo e comunque adesso mi sento bene e non mi serve continuare ad andarci. Ho comunque ancora il numero della psicologa, posso chiamarla se ne ho bisogno".

Tanto premesso, deve essere confermato l'affidamento condiviso dei minori già disposto nei provvedimenti presidenziali e confermato in corso di causa, non essendo emersi elementi che impongano di derogare alla regola della bigenitorialità: ed invero, dall'istruttoria espletata è emerso che, sia pur permanendo tensioni tra i genitori quanto a talune scelte diagnostiche relative alla salute della figlia X dovute al contrasto sulla diagnosi di autismo, le parti sono state capaci di risolvere i diversi dissidi insorti in merito alla questione vaccino, salute del figlio X e iscrizione di X a scuola; la diversa lettura fornita dalle parti in relazione alle problematiche di salute della figlia non è tale da rendere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso. Non vi sono dunque sufficienti ragioni per ritenere tale regime in contrasto con l'interesse dei figli, X né vi sono concreti elementi per preferire la soluzione dell'affido esclusivo, previsto dall'art. 337 quater c.c. solo in via subordinata. X condiviso, che costituisce la regola ai sensi del novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.

Quanto al regime di frequentazione, non si rinvencono motivazioni atte a giustificare la restrizione richiesta dalla madre, essendo rimaste del tutto prive di riscontro le carenze genitoriali del padre lamentate dalla resistente (cfr. esiti CTU e audizione minori: in particolare, X ha descritto il papà come figura genitoriale particolarmente accudente e ben organizzata: "X tantissimo bene a papà, siamo stati sempre benissimo insieme. Spesso mangiamo insieme, cuciniamo insieme, mi insegna a fare la pasta, guardiamo i film insieme. Papà lavora, ma quando noi stiamo con lui non viaggia, capita che sto con lui anche senza il mio fratellino. Papà incastra gli impegni in modo da non saltare gli incontri con noi. Papà può lavorare anche da casa. Anche i rapporti con i nonni sono buoni. Papà

si assenta per lavoro nelle settimane in cui noi stiamo da mamma, papà ha sempre tempo per noi”). Anzi, gli sviluppi del procedimento convincono il Collegio che sia maggiormente corrispondente all’interesse dei minori prevedere un ampliamento della frequentazione paterna: ed invero, il maggior equilibrio dimostrato dal padre di fronte ad una tematica di particolare importanza quale la salute della figlia e il comportamento incongruo della signora - la quale, nonostante le indicazioni del centro di X all’esito dell’approfondimento diagnostico disposto dal Tribunale, ha continuato ad imporre la propria personale visione circa la neurodiversità non solo di X ma anche di X seppur clinicamente smentita dai professionisti incaricati (quanto ad X e priva di riscontri oggettivi (quanto ad X, e a sottoporre con insistenza ai figli ulteriori test sul quoziente intellettivo e X ingenerando, specialmente nella ragazza, ansia e disagio - sconsigliano il collocamento prevalente presso la madre e rendono preferibile il regime del collocamento paritetico, con una presenza misurata di entrambi i genitori nella vita dei minori.

Pertanto, il Tribunale affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso e dispone il collocamento paritetico degli stessi presso ciascun genitore nelle modalità di seguito specificate: salvo diverso accordo tra le parti, i figli saranno collocati presso ciascun genitore secondo la seguente turnazione su base bisettimanale: • a settimane alterne con ciascun genitore dal lunedì all’uscita di scuola sino al successivo lunedì mattina al rientro a scuola, in modo tale che i figli trascorrono con la madre 7 pernottamenti consecutivi e con il padre 7 pernottamenti consecutivi, fermo restando che ciascun genitore avrà la facoltà di avere con sé i figli un pomeriggio nella settimana di pertinenza dell’altro genitore, scelto di comune accordo, riconducendo i minori X presso l’abitazione dell’altro genitore alla fine dell’eventuale attività extrascolastica o altro impegno e in ogni caso entro le 19, salvo che le parti concordino altro luogo in base a necessità contingenti; • durante le vacanze estive di luglio e agosto, ad anni alterni, i genitori terranno con sé i figli ciascuno a tranches di 15 giorni: un genitore 1/15 luglio, l’altro genitore 16/31 luglio; un genitore 1/15 agosto, l’altro genitore 16/31 agosto, alternando ogni anno la frequenza; • durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23/30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre/6 gennaio con l’altro genitore, fermo restando che il genitore che avrà i figli il 31.12, li avrà anche per la cena del 24.12 e/o il pranzo del 25.12; • ove i figli o anche solo uno di essi continuino a frequentare lo X durante le vacanze scolastiche invernali previste dalla scuola, ad anni alterni: chi terrà con sé i bambini un anno, non li terrà l’anno successivo e durante le vacanze scolastiche di autunno e primavera, al 50%, alternando tra loro la prima e la seconda tranche ad anni alterni. • i genitori, salvo diverso accordo tra loro, trascorreranno insieme il giorno del compleanno dei figli.

Assegnazione della casa familiare X già detto, la questione dell’assegnazione della casa familiare è stata al centro del contenzioso e ha alimentato la conflittualità delle parti.

È noto che l’istituto dell’assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell’interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 25604 del 12/10/2018). Le vicende separative della coppia genitoriale devono, infatti, incidere il meno possibile sulla vita dei figli che prima della fine della convivenza dei genitori vivevano insieme a questi ultimi, sicché, ove il loro trasferimento non sia dettato proprio dall’esigenza di tutelare il loro interesse o non sia il frutto di un accordo tra i genitori, che assicuri la salvaguardia di tale interesse, la prole deve mantenere il centro della sua vita nella casa in cui la famiglia ha vissuto quando era ancora unita. In altre parole, quando non siano ipotizzabili le eccezioni appena menzionate, la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale. Il rispetto di tale prioritario interesse della prole è tanto più necessario quanto più i minori cominciano a crescere, intessendo

relazioni con le persone e l'ambiente che li circonda dentro e fuori casa. È pertanto evidente che, per soddisfare tali esigenze, la casa familiare deve, di regola, essere assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, sempre che non emerga una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il suo interesse. Solo in questo modo, infatti, è conseguito il risultato di far continuare a crescere quest'ultimo nello stesso habitat in cui ha vissuto quando la famiglia era ancora unita. Anche nel caso di affidamento paritetico della prole (che preveda, cioè, collocazione e frequentazione ugualmente ripartite tra genitori) non può costituire un effetto automatico la revoca dell'assegnazione della casa familiare. La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori, ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare. Deve, in particolare, essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore possa produrre un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal precedente regime di assegnazione. Anche in questo quadro, infatti, l'assegnazione della casa familiare ha l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023). In particolare, secondo la giurisprudenza più recente, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore: in Cass. 5738 del 24/02/2023 si legge che "l'assegnazione della casa familiare s'impone ogni qual volta vi sia stato un radicamento del minore presso un habitat preciso all'interno del quale lo stesso è cresciuto, e, come nella specie, ha condotto i primi e decisivi anni della sua vita prima con entrambi i genitori e successivamente, a seconda delle determinazioni convenzionali o giudiziali, unitamente al genitore collocatario. La scelta di far conseguire all'affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del minore con i genitori non esclude, di conseguenza a quale dei genitori verrà assegnata la casa familiare e nell'ipotesi in cui s'intenda procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell'assegnazione, è necessario indicarne le ragioni in funzione dell'esclusivo interesse del minore. Fuori dell'accordo delle parti, sottoposto anch'esso alla valutazione del giudice non può essere elusa la giustificazione rigorosa del provvedimento adottato, in particolare in relazione ad un minore in tenera età, non potendosi ritenere indifferente rispetto al suo sviluppo psicofisico l'allontanamento immediato del genitore assegnatario dalla casa familiare che deve continuare a rimanere l'habitat domestico di elezione del minore stesso. Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire, come nella specie, un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. "collocamento paritetico". La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare. Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore, possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione anteatto. In questo quadro l'assegnazione della casa familiare ha, come affermato costantemente ed univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.X del 2021) l'esclusiva funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario, dell'assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore". Va, in altri termini, valutato l'interesse del minore ad un sostanziale mutamento di regime dell'assegnazione della casa familiare, puntualmente giustificando le ragioni a sostegno della modifica. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare così

come le altre statuizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, non può fondarsi su una ratio implicita o essere desunto per relationem come effetto automaticamente discendente da altre disposizioni giudiziali quali quella sul diritto di visita paritetico, richiedendo una specifica ed autonoma valutazione dell'interesse del minore in relazione alla sua adozione e al suo contenuto prescrittivo.

Nel caso di specie, il regime del collocamento paritetico fa venir meno il criterio della prevalenza, che notoriamente sorregge in via principale la previsione dell'assegnazione della casa familiare giustificando la deroga al regime proprietario e di godimento degli immobili. X di cui si discute è di esclusiva proprietà del signore e dall'istruttoria espletata è emerso che la signora può contare sulla disponibilità di un altro immobile (ha la nuda proprietà dell'ampio appartamento di X n. 6), ove i bambini possono essere accolti nei periodi di permanenza presso di lei. Sul punto, è del tutto irrilevante che l'immobile di X sia stato frazionato in due unità abitative, una delle quali abitata dalla madre della resistente e l'altra concessa gratuitamente al compagno della resistente, sig. X (presso la quale sarebbe sita non solo la sede legale della società del predetto, ma anche la di lui abitazione), trattandosi di circostanze che non elidono la disponibilità sostanziale della predetta unità immobiliare, considerato anche quanto si dirà circa la convivenza del compagno della X presso la ex casa coniugale. Non si rinviene, pertanto, una ragione di tutela prioritaria che suggerisca di mantenere ferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente a fronte del collocamento paritetico e dei tempi paritari di frequentazione, che consentono in ogni caso ai minori di mantenere la continuità con l'immobile che è stato da sempre il centro abitativo e degli affetti. Va, dunque, revocata l'assegnazione della casa familiare di X n. 51 alla madre, la quale dovrà allontanarsene entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, e va disposta l'assegnazione del predetto immobile in favore del padre proprietario esclusivo.

Contributo al mantenimento dei figli X ai provvedimenti di carattere economico si osserva quanto segue.

Nell'accordo di negoziazione assistita il padre si è obbligato a corrispondere un assegno mensile pari ad euro 900,00 per il mantenimento di entrambi figli, oltre alle spese straordinarie di cui al X del 2014 (comprese quelle sanitarie non coperte dalla polizza assicurativa) nella misura del 75%. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti hanno convenuto la cessione senza corrispettivo da parte della X al X delle quote della società X s.r.l. e la previsione della cessazione dei compensi di amministratore unico della predetta società percepiti dalla X pari ad euro 800,00 mensili, a decorrere dal 31.07.2019.

Dalle risultanze della documentazione patrimoniale e reddituale prodotta è emerso il seguente quadro economico-reddituale.

Il ricorrente nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio del marzo 2022 ha dichiarato di svolgere l'attività di consulenza tecnica nella produzione di olio extra vergine di oliva e di import export attraverso la società X s.r.l., di cui è socio X al 33% ed unico dipendente, e di percepire un canone di locazione dall'affitto alla medesima società di un locale adibito a suo studio; ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito annuale pari ad euro 41.277,80 e per il semestre ottobre 2021-febbraio 2022 un reddito mensile medio pari ad euro 3.242,00 (comprensivo del canone di locazione), oltre tredicesima per euro 1.584,00; è proprietario dell'immobile (ex casa coniugale) sita in X n. 51 ricevuto in eredità dalla nonna paterna nel dicembre 2017 e di altro immobile sempre sito in X n. 51 destinato a studio e concesso in locazione alla società X s.r.l. al canone di euro 1.000,00 lordi; ha dichiarato due conti correnti (X con saldo negativo al 31.12.2021: - 1244,39; Fineco con saldo al 31.12.2021: euro 2.339,22) e una carta di credito collegata al conto X ha dichiarato di utilizzare una vettura intestata alla società X s.r.l.; ha indicato spese di locazione per l'immobile condotto in locazione adibito ad abitazione principale dopo la separazione per euro 1.700,00 mensili.

Ciò posto, il reddito complessivo netto risultante dal modello persone fisiche 2021 è pari ad euro 38.342,00 (sostanzialmente analogo a quello risultante dai modelli persone fisiche 2020, 2019 e 2018); dagli ultimi estratti conto emerge un saldo positivo sul conto X alla data del febbraio 2022 (euro 1.204,00); quanto al conto X si riscontra un deposito titoli del valore pari ad euro 2.339,22 al 31.12.2022.

Non è stata depositata alcuna documentazione relativa alla società X s.r.l. per la quale il X ha dichiarato di svolgere attività di consulenza e della quale è socio al 33% (visura e bilancio 2019 sono stati depositati dalla controparte).

Orbene, il ruolo rivestito dal signore all'interno della società X s.r.l. è stato oggetto di approfondimento istruttorio: in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha negato di essere il dominus di fatto della società, come invece dedotto dalla resistente ("Non è vero che gestisco in totale autonomia le situazioni patrimoniali della società X s.r.l., in quanto sono socio e direttore della predetta società e svolgo tutto ciò che riguarda l'attività ordinaria della società. X madre, che è socia amministratrice, si occupa invece dei rapporti con la banca e la camera di commercio. La pianificazione economica viene concordata ad inizio anno dai soci (io e mia madre) unitamente al commercialista che ci assiste in queste operazioni": cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 07.09.2021); oggetto di approfondimento istruttorio è stata anche l'attività di consulenza svolta dal ricorrente per la diversa società X Ltd costituita dal suocero del X in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha sminuito il ruolo svolto all'interno della predetta società, dichiarando di svolgere solamente attività di consulenza ("Mi definisco un mero consulente esterno della X Ltd ed emetto fattura annuale ... le prestazioni che effettuavo erano a partita iva sino al 2015 data nella quale ho costituito la mia società che ha continuato a fatturare alla società giapponese": cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 07.09.2021). Sul punto le deposizioni dei testimoni sono contrastanti: ed invero, il teste di parte resistente X (collaboratrice della X nel periodo estate 2018-febbraio 2019) ha dichiarato che il X "Non è un mero consulente esterno; posso dire che è un amministratore di quella società. Tanto so in quanto ho lavorato per loro e in quanto risulta anche da una brochure e da biglietti da visita e da email oltre alla mia esperienza diretta... ha contatti diretti con clienti e fornitori, decide in piena autonomia, effettua bonifici, ha un proprio biglietto da visita e anche un sito internet che attestano la sua qualità di direttore" (cfr. deposizione resa all'udienza del 14.09.2021); il teste di parte ricorrente X (madre del ricorrente) ha, invece, dichiarato "non è vero che all'interno della X non è un mero consulente esterno; lui è il direttore della X srl, società della quale io ne sono amministratrice, e per la X è un consulente esterno; non è vero che all'interno della X ha contatti diretti con clienti e fornitori o meglio li ha in quanto organizzatore dei corsi di formazione che la X srl fa per conto della X. In sostanza, la X è una nostra cliente per la quale emettiamo due fatturazioni semestrali annue. Conosco i fatti in quanto li ho constatati personalmente" (cfr. deposizione resa all'udienza del 14.09.2021).

Ora, premesso innanzitutto che il mancato deposito di ogni documentazione inerente alla società X s.r.l. va valutato ex art. 116 c.p.c., non può dubitarsi della centralità della figura del ricorrente all'interno della società X s.r.l., considerato che il X stesso in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di svolgere "tutto ciò che riguarda l'attività ordinaria della società", occupandosi la madre "dei rapporti con la banca, la camera di commercio e le varie incombenze burocratiche" (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 07.09.2021); anche la madre, formale amministratrice, lo ha definito come "direttore" della predetta società (cfr. deposizione resa all'udienza del 14.09.2021). Dunque, per quanto il X risulti mero ed unico dipendente a tempo indeterminato della X s.r.l. (il cui amministratore unico è la di lui madre, classe 1950, mentre fino alla stipulazione dell'accordo di negoziazione assistita siffatta carica era ricoperta dalla resistente; la madre parimenti è attualmente socia di maggioranza), di fatto ne è il vero amministratore e può contare sulla piena disponibilità della relativa carta aziendale, come dallo stesso dichiarato durante l'interrogatorio formale all'udienza del 07.09.2021; la società ha la sede X, all'ultimo piano dell'immobile in cui è sita anche la casa coniugale, e il X percepisce dalla società un canone di locazione pari ad euro 1.000,00 mensili; dal bilancio 2019 - unico in atti (prodotto dalla resistente) - emerge un importante volume di affari. Anche il ruolo svolto all'interno della X Ltd, per quanto il X non abbia partecipazioni né cariche societarie formali, appare più strutturato rispetto a quello di mero consulente esterno, considerato che la deposizione della teste X (dipendente per un periodo della società ed indifferente al giudizio) è certamente più attendibile rispetto a quella della madre del ricorrente; vi sono poi riscontri documentali (biglietto da visita, account facebook e numero di cellulare del ricorrente sul biglietto da visita della società) che convergono nel medesimo senso.

Le entrate dichiarate dal ricorrente (stipendio da dipendente della società X + canone di locazione) sono poco compatibili con le spese sopportate (basti considerare gli esborsi versati a titolo di locazione per l'immobile in cui risiede e di assegno per il mantenimento dei bambini) e inducono il Tribunale a ritenere che egli possa contare su disponibilità ulteriori rispetto a quelle dichiarate; le omissioni relative alla società X hanno di fatto impedito di ricostruire compiutamente la sua posizione economico-reddituale, considerato soprattutto che lo stesso ricorrente durante l'interrogatorio formale ha dichiarato di utilizzare la carta di credito aziendale seppur solo per spese della società (circostanza non verificabile atteso il mancato deposito degli estratti conto, cui il X era tenuto in quanto socio della X cfr. quanto disposto già nel decreto di fissazione d'udienza e poi con le successive ordinanze del 19.10.2020 e del 07.05.2021); inoltre, nessun elemento è stato offerto dal ricorrente in merito all'attività di consulenza svolta per la X Ltd e fatturata, nella tesi del ricorrente, da parte della X (circostanza non verificabile in assenza di ogni documentazione sul punto). Si aggiunga, infine, che in epoca successiva a quella del deposito della autocertificazione il X ha instaurato una stabile convivenza (circostanza pacifica alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 17.11.2023), il che fa presumere che egli possa contare su redditi ulteriori. La resistente nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio del marzo 2022 ha dichiarato di svolgere solamente l'attività di collaboratrice odontoiatra per due giorni e mezzo a settimana (2 full time e 1 part time) presso uno studio dentistico; ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito annuale pari ad euro 7.709,00 e per l'ultimo semestre di riferimento un reddito mensile medio pari ad euro 765,50; ha la nuda proprietà dell'immobile sito in X n. 6; ha indicato tre conti correnti (X con liquidità al 31.12.2021 pari ad euro 648,83; due conti ING rispettivamente con liquidità al 31.12.2021 pari a 736,44 e pari a 1,07).

Ciò posto, il reddito complessivo netto risultante dal modello persone fisiche 2021 è pari a circa euro 7.000,00; di nessun conto sono stati depositati gli estratti conto aggiornati (cfr. ultima produzione in atti deposito del 30.03.2022). E' stato oggetto di approfondimento istruttorio la circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza della signora nella casa familiare con il sig. X la X ha sempre negato di aver intrapreso una stabile convivenza (cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale all'udienza del 07.09.2021) e i testi sentiti hanno offerto una diversa ricostruzione: in particolare, la teste di parte ricorrente X (sorella del ricorrente) ha dichiarato di aver visto personalmente il X entrare ed uscire quasi quotidianamente nell'appartamento ex casa coniugale ("Ho conosciuto il X alla fine del 2017 a X a via X 51 in occasione del compleanno della sig.ra X io vivevo nell'appartamento attiguo sullo stesso pianerottolo di quell'abitazione. Posso dire che dal 2017 sino a marzo del 2021, quando mi sono trasferita in altra abitazione, ho visto il X quasi quotidianamente entrare ed uscire da quell'appartamento in via X 51. Preciso che lo ho incontrato più volte in ascensore e nell'androne ed ho visto che aveva le chiavi di casa. Dal 2019 il mio compagno è venuto a vivere a casa mia e sentivamo che il X suonava la tromba in casa. Lo sentivamo in quanto gli appartamenti sono attigui. Posso dire che nel periodo che ho detto in quell'appartamento il sig. X viveva con la sig.ra X ed i suoi figli. ADR ho incontrato il X più volte in diversi orari": cfr. deposizione resa all'udienza del 14.09.2021) e analogamente l'altra teste di parte ricorrente X (madre del ricorrente) ha dichiarato: "X personalmente il sig. X lo ho conosciuto nel 2018 davanti al portone del palazzo di X quando una domenica sera ho riconsegnato i bambini alla madre e lei me lo ha presentato; posso dire però che ne ho sentito parlare da mio figlio dal 2017. ADR Ho visto personalmente il sig. X entrare nel protone di X con le chiavi ancor prima che me lo presentassero.

Tanto posso dire in quanto sono amministratrice della società X srl che si trova nel medesimo palazzo e nello stesso pianerottolo della casa coniugale; inoltre ho sentito più volte provenire il suono della tromba che il sig. X ama suonare dall'appartamento dove vive la X con i miei nipoti" (cfr. deposizione resa all'udienza del 21.09.2021); all'opposto, il teste di parte resistente X ha dichiarato: "Non mi sono trasferito in quella casa ma la frequentavo dalla fine del 2018 ... mi recavo da lei anche a dormire quando non c'erano i bambini" (cfr. deposizione resa all'udienza del 14.09.2021). La circostanza, sempre smentita dalla resistente anche negli atti di causa più recenti, nonché all'ultima udienza del 17.11.2023, è stata poi confermata dai bambini, i quali, nel descrivere le relazioni familiari, durante l'audizione hanno dato atto della costante presenza del signore nella

ex casa coniugale anche a dormire (X “X la maggior parte del tempo sta con noi, sta da noi anche a dormire e a volte va a dormire a casa dai nonni, mangiamo insieme e facciamo anche le vacanze insieme”; X “sta quasi sempre a casa con noi, viene anche a dormire, altre volte va fuori”: cfr. verbale di udienza del 17.11.2023). X chiarito nei precedenti di legittimità (Cass. n. 3645/2023 e Cass. n. 14151/2022), la coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, “da valutarsi in ogni caso non atomisticamente... ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce”, mentre, viceversa, “l’assenza della coabitazione non è di per sé decisivo”.

Nel caso di specie, è pacifica l’esistenza di una stabile relazione tra la resistente e il sig. X e i testi di parte ricorrente hanno fornito sufficienti elementi (entrambi hanno riferito di aver visto personalmente il signore entrare ed uscire quasi quotidianamente con le chiavi di casa e di averlo sentito suonare la tromba) per ritenere provata anche la coabitazione, irrilevante essendo che per taluni giorni al mese il X dorma altrove.

Pertanto, l’esistenza di una relazione con inserimento reciproco del partner nel nucleo familiare preesistente implica una progettualità della vita comune e di condivisione della quotidianità che va considerata ai fini della ricostruzione della posizione economico-reddituale della signora. Il compagno della resistente, broker assicurativo, è titolare di una ditta individuale quale broker, con sede legale nell’immobile di cui la signora è nuda proprietaria, a lui concesso gratuitamente.

Dalla documentazione depositata dal ricorrente (cfr. allegati 17 e 18 nota deposito del 22.12.2022) - della cui utilizzabilità già si è detto, trattandosi di documenti su circostanze successive alle memorie istruttorie e dalla indubbia rilevanza, attenendo al percorso lavorativo-professionale della resistente - risulta poi che la signora ha perfezionato il proprio bagaglio di competenze e professionalità conseguendo una specializzazione in medicina estetica, come dalla medesima ammesso nelle note depositate in data X e poi nelle comparse conclusionali, sia pur sminuendone la portata: per vero, si tratta di attività da cui è presumibile che la X ritragga ulteriori redditi, come ricavabile dal sito internet della signora, nella quale la resistente si presenta nei seguenti termini “X regolarmente iscritta al registro X di X come odontoiatra esperta in terapie odontoiatriche con finalità estetiche del viso, dopo aver conseguito l’attestato presso l’X in collaborazione con X (X Odontoiatra)” e si legge che riceve su appuntamento in due diversi studi.

Orbene, le competenze specifiche della signora (laurea e recente specializzazione, unitamente alla conoscenza delle lingue) rendono poco verosimili i redditi siccome dichiarati; si aggiunga che il mancato deposito della documentazione bancaria ha impedito al Tribunale di verificare la consistenza della sua posizione economica all’attualità, con conseguente operatività del meccanismo presuntivo di cui all’art. 116 c.p.c..

Ciò posto, è noto che il collocamento paritetico non vale di per sé solo a giustificare l’accoglimento della domanda di mantenimento diretto dei minori, dovendosi comunque valutare comparativamente le risorse economiche a disposizione delle parti.

Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente manifestato la disponibilità a concorrere al mantenimento dei figli non solo facendosi carico direttamente delle loro esigenze nei periodi equivalenti di permanenza presso di sé, ma anche riconoscendo un assegno perequativo alla madre (quantificato in euro 500,00 mensili, ferma la richiesta di ripartizione delle spese straordinarie al 50%) ove accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in suo favore.

Pertanto, visti i redditi accertati e presunti di entrambe le parti e valutate comparativamente le situazioni economiche quali sopra emerse; considerata l’entità dell’assegno di mantenimento attualmente corrisposto dal ricorrente rivalutato all’attualità (circa euro 1.000,00 per entrambi i figli) e rilevato che l’importo concordato all’epoca della negoziazione assistita nel 2017 prevedeva a carico del padre un contributo di mantenimento pari ad euro 900,00 mensili pur a fronte di un regime quasi paritetico di frequentazione; considerato il nuovo assetto conseguente alla revoca alla resistente dell’assegnazione della casa familiare, con sicuro risparmio di spese di locazione per il ricorrente, il Collegio stima equo determinare il contributo perequativo da porre a carico del padre in euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.

Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'X. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite X spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Il contributo alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, in considerazione delle maggiori disponibilità paterne.

Ulteriori domande La domanda di cancellazione di espressioni offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c. va rigettata non sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie.

Non ricorrono i presupposti del formale ammonimento alla signora, attesa la peculiarità del caso. X agli assegni familiari richiesti dalla ricorrente, premesso che l'attuale vigente disciplina è quella dell'assegno unico, la spettanza è stabilita per legge e il criterio è derogabile solo dall'accordo delle parti.

Spese di lite e di CTU Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Le spese di X già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà, trattandosi di incombenti espletati nel precipuo comune interesse dei minori.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.

44199/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso atto che con sentenza non definitiva n. 12138/2021 pubbl. il X, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, così provvede:

- affida i figli minori X ed X a entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso ciascun genitore;
- stabilisce che il regime di frequentazione sia regolato come indicato in parte motiva;
- revoca l'assegnazione della casa familiare di X n. 51 a X la quale dovrà allontanarsene entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, e assegna il predetto immobile a X della X
- determina in euro 1.200,00 il contributo mensile dovuto da X della X per il mantenimento dei figli X ed X (euro 600,00 per ciascun figlio) da corrispondere a X presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'X con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- pone le spese straordinarie per i figli X ed X nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- dichiara inammissibili le altre domande;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di X già liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti, ciascuno per la metà.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

X 01.03.2024

X n. 44199/2019

Giudice Esposito Fulvia